



A CACCIA NEL RISPETTO DELLE REGOLE...!

Principali norme e principi da ricordare e rispettare

La **pre-apertura** sta per arrivare e queste sono le ore ed i giorni di attesa che ci separano da un appuntamento che per molti cacciatori, rappresenta l'inizio di una nuova stagione di caccia. La recente delibera (n°... della seduta del 27 agosto 2019) approvata dalla Regione Toscana **prevede due giornate di pre-apertura: domenica 1 e domenica 8 settembre dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistiche Venatorie della Regione Toscana;**



Le specie cacciabili saranno **Tortora selvatica**

(Streptopelia turtur), Storno in regime di deroga, con le limitazioni indicate nella delibera della Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019 e **Corvidi (Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia)**. Per **domenica 8 settembre**, la caccia sarà consentita solo per la specie **Storno** con le limitazioni indicate nella delibera della Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019 e per i **Corvidi**. Come già anticipato, **si potrà cacciare anche all'interno delle zone boschive. La caccia è prevista solo da appostamento sia temporaneo che fisso.**

Per garantire un corretto svolgimento dell'attività venatoria e rendere queste due giornate un momento di socialità in compagnia di amici e colleghi cacciatori, vogliamo brevemente richiamare alcune delle principali regole alle quali dovremo attenerci.

La prima raccomandazione riguarda il necessario **rispetto delle coltivazioni agricole presenti** e delle regole per **l'accesso ai fondi e terreni oggetto di caccia**. Anche se il codice civile (art. 842) autorizza i cacciatori ad entrare e vagare per l'esercizio venatorio, all'interno dei terreni di proprietà privata, occorre perseguire la **massima attenzione e la massima educazione nell'attraversamento con i veicoli delle aree interessate** ricordandosi sempre che, in materia di **circolazione fuoristrada** la normativa regionale, impone determinate regole, che se non rispettate, potrebbero generare ingenti multe per il transito e la sosta nelle strade secondarie ed in assenza di specifici piani approvati dai comuni (**LR 48 del 27/06/1994 Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore e art 8 della LR 10 del 9/02/2016.**).

- **L'installazione dell'appostamento temporaneo** dovrà avvenire solamente **da un'ora prima dell'orario previsto per l'inizio della giornata di caccia** e potrà essere **esclusivamente utilizzata vegetazione spontanea, arbustiva o erbacea appartenente a specie non tutelata dalla normativa vigente.**

CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI - Via Benedetto Dei, 19 – 50123 Firenze
Tel. 055-2657446 Fax 055-212088 email: confcacciatoritoscani@gmail.com

www.confederazionecacciatoritoscani.it



CCT – Confederazione Cacciatori Toscani

Iscritta ai sensi della L.R.T. 42/2002 con atto dirigenziale n° 703 del 26/03/2019 al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – Città Metropolitana di Firenze – Sezione B n° 822


Sono chiaramente consentiti gli appostamenti temporanei costituiti da materiale artificiale (tele, etc.).

Altra raccomandazione è quella di verificare **le distanze da altri appostamenti sia fissi che temporanei**.

- Mantenere la distanza di **m. 80 tra appostamenti temporanei**;



- **m.100 tra temporaneo e fisso** (minuta selvaggina e colombacci se il temporaneo usa i richiami 200 m) mentre 200 m tra temporaneo e appostamento fisso palmipedi e trampolieri.



- Gli appostamenti temporanei devono **rispettare una distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divieto di caccia** (tale limite non vale per le distanze dalle Aziende Faunistico Venatorie, Agriturismo Venatorie, fondi chiusi etc.).




- **E' vietato cacciare a distanza inferiore a 100 m da macchine operatrici agricole in funzione**;



CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI - Via Benedetto Dei, 19 – 50123 Firenze

Tel. 055-2657446 Fax 055-212088 email: confcacciatoritoscani@gmail.com

www.confederazionecacciatoritoscani.it

 CCT – Confederazione Cacciatori Toscani

Iscritta ai sensi della L.R.T. 42/2002 con atto dirigenziale n° 703 del 26/03/2019 al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – Città Metropolitana di Firenze – Sezione B n° 822

- **“E’ vietato sparare da distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro da vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali... da stabbi e stazzi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”.**
- L’esercizio venatorio è **vietato a distanza inferiore a m 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili.**



- **La distanza da mantenere dai fabbricati e immobili stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro è di m 100.**



- Dopo aver abbattuto il capo di selvaggina, si dovrà provvedere al recupero ricordandosi di **non lasciare l’arma incustodita nell’appostamento** e uscire dallo stesso **con fucile scarico ed in Apposita custodia. Il capo appena recuperato, andrà immediatamente annotato sul tesserino venatorio regionale.**

Su questo aspetto molto dibattuto nei mesi scorsi, la Regione Toscana ha più volte chiarito che per accertamento del capo abbattuto viene inteso il momento della effettiva raccolta e recupero.

Al termine dell’esercizio venatorio, l’appostamento temporaneo andrà immediatamente rimosso. Ciò vale anche per eventuali spostamenti durante la giornata di caccia da un sito ad un altro. Bisogna aver cura di **raccogliere i bossoli di cartucce sparate**, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per riguardo e cura del nostro territorio e per dare un’immagine civile e rispettosa del cacciatore.

Limiti di carniere

- ✓ **10 capi** della specie *Tortora selvatica (Streptopelia turtur)*,
- ✓ **20 capi giornalieri** della specie *Storno*.

Nelle giornate di preapertura non è consentito l’uso del cane da riporto

Modalità di prelievo in deroga della specie storno

Ai sensi della delibera Giunta Regionale n. 799 del 17/06/2019 riportiamo le principali prescrizioni per il prelievo in deroga dello storno. Il prelievo della specie storno è consentito su tutto il territorio Regionale in osservanza delle seguenti modalità:

- a) Nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;

- b) In presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture.

I cacciatori dovranno provvedere alla comunicazione entro il 20 novembre 2019, (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) alla Regione Toscana il numero di capi di storno abbattuti in deroga alla data del 10 novembre 2019. Entro il 28 febbraio 2019 dovranno comunicare i capi complessivi di storno abbattuti durante la stagione venatoria.



- c) Il prelievo è consentito da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana esclusivamente per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo 1 settembre – 15 dicembre 2019;
- d) I capi abbattuti di storno dovranno essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga sul tesserino venatorio regionale (cartaceo o digitale).

Utilizzo dei richiami negli appostamenti (Parere della Regione Toscana)

L'uso dei richiami per lo Storno appartenenti alla specie non è previsto.

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute circa l'utilizzo dei richiami negli appostamenti, specialmente nelle giornate di pre-apertura della caccia, si fornisce il seguente parere.

Fatto salvo lo Storno, per il quale sussiste in tutte le tipologie di appostamento il divieto di utilizzo di qualsiasi tipologia di richiamo raffigurante la specie (richiami vivi, impagliati, stampi) a seguito delle limitazioni indicate nei provvedimenti di deroga di cui all'art. 37 bis della l.r. 3/94, l'utilizzo dei richiami vivi negli appostamenti fissi risulta disciplinato dall'art. 63 del DPGR 48/R/2017. In particolare il comma 3 indica che in tali appostamenti possono essere utilizzati soltanto richiami "specifici della tipologia di riferimento" dell'appostamento. **E' pure consentito di utilizzare, a seconda della tipologia dell'appostamento, richiami vivi di specie (piccione per i capanni a colombacci; anatra domestica per i capanni a palmipedi e trampolieri; piccione nei capanni a palmipedi e trampolieri esclusivamente nel caso previsto all'art. 63, 5° comma).** Risulta evidente che tutto l'articolo, che viene a disciplinare quanto demandato alla Regione dall'art. 5 della L. 157/92, recepito dall'art. 34 della l.r. 3/1994, conformemente a tali disposizioni, si riferisca unicamente ai richiami "vivi". Nello stesso articolo 63, sono indicate le disposizioni per **l'utilizzo dei richiami vivi negli appostamenti temporanei (comma 2) che indicano esclusivamente il numero massimo di richiami vivi utilizzabili, e non danno limitazioni sulle specie. In essi perciò è possibile l'utilizzo sia di richiami vivi, sia di forme domestiche, sia di stampi ed altri dispositivi (giostre, specchietti, ecc.). Non sussiste invece alcun divieto di utilizzo di richiami non costituiti da animali vivi (p.e. stampi, girelle, giostre, animali impagliati, etc.), né per gli appostamenti fissi, né per gli appostamenti temporanei.** Per tali tipologie di richiamo è consentito anche l'utilizzo di raffigurazioni di specie non cacciabili, sia negli appostamenti fissi che temporanei (p.e. Gufo o civetta in plastica per la caccia alle allodole), **sempre fatto salvo il divieto relativo allo storno.** Nella norma non risultano indicati limiti "temporali" per l'utilizzo dei richiami. Pertanto, si ritiene che sia possibile utilizzare negli appostamenti fissi richiami di specie per le quali non sia in quel momento consentita la caccia, purché riferibili alla tipologia di appostamento (nel caso degli appostamenti fissi) e regolarmente detenuti e, come detto in precedenza. Il presente parere esprime l'orientamento dell'ufficio scrivente ed è rilasciato a titolo collaborativo, senza pregiudizio delle competenze e delle responsabilità definite dalla normativa vigente.